



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0000449 - 15/01/2013 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, 15 GEN. 2013

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Genova  
Viale IV novembre, 6/7-8  
16121 Genova**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 418/2012\_Art. 4\_D.lgs.\_139/2005\_Incompatibilità\_DPR\_137\_2012.*

Si fa seguito alla richiesta di parere del 5 dicembre nella quale l'Ordine chiede di sapere se siano da ritenersi ancora vigenti le disposizioni di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 alla luce di quanto previsto dagli artt. 2 e 12 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e dell'art. 3, co. 7, del D.l. n. 138/2012. In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si osserva che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012, in attuazione dei principi previsti dall'articolo 3, co. 5, del Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011) ha introdotto norme regolamentari di riforma degli ordinamenti professionali con riguardo ai seguenti profili:

- Tirocinio (art. 6),
- Accesso ed esercizio dell'attività professionale (art. 2),
- Tenuta dell'Albo professionale (art. 3),
- Libera concorrenza e pubblicità informativa (art. 4),
- Assicurazione professionale (art. 5),
- Formazione continua (art. 7),
- Procedimento disciplinare (art. 8).

Le nuove disposizioni, applicabili dallo scorso 16 agosto, hanno comportato l'abrogazione delle disposizioni con esse in contrasto<sup>1</sup> ovvero incompatibili<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Vd. il co. 5-bis dell' art. 3 del D.L. n. 138/2011:

"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012."

<sup>2</sup> Vd. art. 12 D.p.r. n. 137/2012:

Art. 12 Disposizione temporale.

"1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea."

In riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 137/2012, laddove si vieta qualsiasi limitazione all'iscrizione ad albi professionali che non siano fondate "su espressa previsioni di legge inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale", si evidenzia che le disposizioni in tema di incompatibilità con l'esercizio della professione trova giustificazione proprio nella necessità di assicurare la piena autonomia ed efficienza della professione in relazione a interessi di ordine generale<sup>3</sup>. Tale disciplina, infatti, operando nei confronti del professionista una restrizione della generale libertà di iniziativa economica, introduce una compressione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti che trova fondamento nell'esigenza di tutelare l'indipendenza<sup>4</sup>, l'onorabilità e l'imparzialità del professionista e garantire che questi agisca, nello svolgimento dell'attività professionale, per la cura di interessi pubblici<sup>5</sup>.

Alla luce di tali considerazioni, nulla appare aggiungere quanto previsto dall'art. 3, co. 7, del D.l. n. 138/2011 laddove prevede che le disposizioni limitative dello svolgimento di attività economiche debbano essere interpretate in senso restrittivo. Le disposizioni in tema di incompatibilità sono soggette, infatti, ai principi di legalità e tassatività: l'emanazione di tali norme è attribuita in via esclusiva al legislatore di rango primario e non possono individuarsi, in via interpretativa, fattispecie - dirette a limitare l'esercizio, da parte del professionista, di diritti soggettivi - ulteriori rispetto a quelle già indicate dalla legge. In tal senso la norma di cui all'art. 4 deve ritenersi (norma) di stretta interpretazione, non ammettendosi, in alcun caso, interventi interpretativi che, in via analogica o estensiva, ne amplino l'ambito di applicazione<sup>6</sup>.

Con riferimento alla questione sollevata, pertanto, si ritiene che l'Ordine possa proseguire nel procedimento di cancellazione dell'iscritto, avviato a seguito di accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione rilevata in base alle disposizioni legislative attualmente esistenti in materia.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione



---

<sup>3</sup> Vedi anche Cass. Civ., Sez. Un., sentenze n. 1143 del 24 marzo e n. 2119 dell'11 aprile 1981.

<sup>4</sup> In tal senso si evidenzia che il Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, dopo aver richiamato il rispetto delle norme in tema di indipendenza e incompatibilità previste dalla legge, stabilisce espressamente (art. 9) che il professionista non deve mai porsi in situazioni idonee a diminuire il proprio libero arbitrio o ad essere di ostacolo all'adempimento dei doveri. Il professionista deve, inoltre, evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi è più in generale qualsiasi circostanza in cui un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza. In particolare al fine di scongiurare il rischio di una compromissione dell'indipendenza, il professionista deve evitare ogni legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente la sua integrità o la sua obiettività.

<sup>5</sup> Come anche evidenziato dal Codice Deontologico (art. 5) il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico, potendo soddisfare le necessità del proprio cliente solo nel rispetto del suddetto interesse.

<sup>6</sup> Vd. R. Proietti.- G. Colavitti - S. Comoglio- A. Police "Dottori commercialisti ed esperti contabili", Giuffrè, 2009, 232.